

# **REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA COMUNALE**

## **SUGLI IMMOBILI (ICI)**

**ex art. 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446**

### **ARTICOLO 1**

#### **Esenzione Enti Pubblici**

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del D.Lgs. 504/92 e dell'art. 59 comma 1, lett. h) del D.Lgs. 446/97, si dispone l'esenzione per gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli altri Comuni dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti Enti, dalle Aziende Unità Sanitarie Locali, non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. I soggetti sopra elencati, per usufruire della esenzione suddetta, entro il mese di giugno dell'anno di competenza, devono produrre al Comune l'elenco degli immobili non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali, con l'indicazione, oltre che della destinazione, dei dati catastali relativi alle singole unità immobiliari e quant'altro ritenuto necessario per l'individuazione di detti beni immobili.

### **ARTICOLO 2**

#### **Immobili utilizzati da Enti non commerciali**

Ai sensi del comma 1 lettera c), dell'art. 59 del D. Lgs. 446/97, si stabilisce che l'esenzione dall'ICI, prevista all'art. 7 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 504/92, concernente gli immobili

utilizzati da Enti non commerciali, compete esclusivamente per i fabbricati, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale, secondo quanto previsto all'art. 87 comma 1 lettera C) del Testo Unico delle Imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.

### **ARTICOLO 3**

#### **Estensione delle agevolazioni alle pertinenze delle abitazioni principali**

Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera d) del D. Lgs. 446/97, le cantine, i box, i posti macchina coperti e scoperti che costituiscono pertinenza di un'abitazione principale usufruiscono della aliquota ridotta prevista per la stessa.

### **ARTICOLO 4**

#### **Estensione dell'aliquota agevolata prevista per le abitazioni principali a quelle concesse in comodato d'uso a parenti**

Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera e), del D.Lgs. 446/97, le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale entro il III grado civile di parentela, sono equiparate alle abitazioni principali se risultano regolarmente accatastate, nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza, vi dimora abitualmente, sia titolare delle utenze elettriche e idriche, ed esista un contratto di comodato d'uso gratuito. Alle suddette abitazioni è applicata l'aliquota ridotta prevista per le abitazioni principali e la detrazione prevista per le stesse. Per avere diritto all'agevolazione del presente articolo è necessario presentare, il primo anno perentoriamente entro il 31 luglio, autocertificazione da cui risulti che il contribuente, beneficiario del diritto, abbia concesso l'immobile in comodato d'uso gratuito al parente, che a sua volta abbia costituito un nucleo familiare autonomo, stabilito nell'abitazione la propria dimora abituale, allegando altresì idonea documentazione atta a dimostrare l'effettiva esistenza del comodato (utenze elettriche e idriche intestate al comodatario); il contribuente ha l'obbligo di dichiarare al comune la cessazione dei presupposti per potere usufruire dell'agevolazioni, entro il termine di presentazione della dichiarazione ICI.

## **ARTICOLO 5**

### **Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree.**

1. Ai sensi del comma 1 lettera f) dell'art. 59 del D.Lgs.446/97, per le aree divenute inedificabili in relazione all'apposita deliberazione consiliare di approvazione dello strumento urbanistico generale o di successive modifiche decennali o inferiori se necessarie, si stabilisce il rimborso della maggiore somma versata fra l'imposta dovuta in base al valore calcolato ai sensi del comma 7 dell'art. 5 del D.Lgs. 504/92 e l'imposta dichiarata, dovuta e versata sul valore determinato ai sensi del comma 5 dell'art. 5 della stessa legge quale area fabbricabile.
2. Il rimborso suddetto compete per tutti gli anni in cui il contribuente ha versato l'imposta per aree considerate "fabbricabili" ma che poi a causa di successive modifiche degli strumenti urbanistici sono divenute non edificabili e quindi non sussistano più i presupposti di imposizione.
3. Condizione indispensabile per il rimborso è che non sia iniziata opera alcuna di qualsiasi natura sulle aree interessate, né da parte del soggetto passivo sia intrapresa azione, ricorso o quant'altro avverso la deliberazione sopra richiamata e che lo stesso provvedimento deliberativo sia definitivo.
4. Il rimborso è attivato a specifica richiesta del soggetto passivo, con accettazione delle condizioni sopra richiamate entro tre anni dall'entrata in vigore del nuovo strumento urbanistico che ha determinato l'inedificabilità delle aree suddette.
5. Per quanto non specificatamente previsto si applicano le modalità di rimborso di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 504/92.

## **ARTICOLO 6**

### **Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili**

Ai sensi del comma 1 lettera g) dell'art. 59 del D.Lgs. 446/97, si stabilisce che: il valore delle aree fabbricabili collocate all'interno delle zone individuate nell'allegata planimetria del territorio comunale (Allegato 1) è il seguente in riferimento alla classificazione di ciascuna zona:

	Indice di edificab.	Valore (€/mq)
A (Vecchio centro)	2.5	95,00
A (Vecchio centro) con vincolo panoramico	2.5	85,00
B (Completamento residenziale)	3.0	85,00
B (Completamento residenziale) con vincolo panoramico	3.0	75,00
C (Espansione residenziale)	1.0	40,00
C (Espansione residenziale) Funtana Noa	1.53	75,00
C (Espansione residenziale) Carita	1.345	75,00
C (Espansione residenziale) Funtanedda	1.302	40,00
C (Espansione residenziale) Bruncu sa Giustizia	Tav. 1 P.d.L	50,00
C (Espansione residenziale) Sant'Antonio primo stralcio	Tav. 1 P.d.L	50,00
D (Industr., artig., comm.) lottizzata Su Pauleddu	5.0	30,00
D (Industr., artig., comm.) non lottizzata Su Pauleddu	5.0	18,00
D1 (Industr. Artig. Comm.) per cave e discariche	3.0	18,00
D* (Industr., artig., comm.) interne all'abitato	3.0	36,00
G <sub>2</sub> – G <sub>3</sub> (Servizi generali)	0.01	5,00

2) I valori determinanti per l'anno 2007 di cui al comma 1, valgono anche per l'anno successivo, qualora non si deliberi diversamente nei termini per l'approvazione del Bilancio di Previsione.

## **ARTICOLO 7**

### **Riduzione dell'imposta per i fabbricati diventati fatiscanti**

1. Ai sensi del comma 1 lettera h) dell'art. 59 del D.Lgs. 446/97, si dispone che le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato oggetto di imposta ai fini delle fruizione della riduzione di cui al comma 1 art. 8 dei D. Lgs 504/92, come sostituito dall'art. 3 comma 55 della Legge n. 662/96.
2. La condizione di fatiscenza dev'essere accertata mediante un provvedimento del Sindaco, sentito il parere degli Uffici tecnici competenti, che dichiari l'inabitabilità e l'inagibilità, a causa di particolari condizioni strutturali del fabbricato dovute a vetustà, a ragioni igieniche o a eventi naturali che ne pregiudichino l'utilizzo.
3. I fabbricati comunque non devono essere di fatto utilizzati neppure parzialmente.

## **ARTICOLO 8**

## **Modalità di versamento**

Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera l), del D.Lgs. 446/97, i versamenti ICI effettuati da un contitolare anche per conto degli altri si considerano regolarmente effettuati purché l'ICI relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento.

## **ARTICOLO 8 BIS**

### **Versamenti e Riscossione**

Il versamento dell'imposta dovuta sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, deve essere eseguito, in sostituzione del versamento tramite concessionario, mediante versamento su conto corrente postale intestato alla tesoreria del Comune; i versamenti effettuati tramite concessionario della riscossione saranno considerati validamente eseguiti alla data di versamento presso l'ufficio postale o il concessionario. Resta in ogni caso ferma l'applicabilità della sanzione per infrazione di carattere formale di cui all'art. 14 del D.Lgs 30-12-1992, n. 504.

## **ARTICOLO 9**

### **Differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta**

Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera o), del D. Lgs. 446/97 il Sindaco, nel caso si verificano le condizioni sotto riportate, può stabilire con proprio provvedimento motivato:

- a) il differimento e la rateizzazione del pagamento di una rata ICI in scadenza nel caso di calamità naturali di grave entità;
- b) il differimento e la rateizzazione di una rata ICI in scadenza entro il termine massimo di sei mesi in caso di disoccupazione da più di un anno, risultante dalle liste dell'Ufficio del lavoro, oppure in caso di mancato percepimento di pensione e di altra rendita da più di un anno".

## **ARTICOLO 9 BIS**

### **Rateizzazione dei versamenti**

In caso di grave situazione di disagio economico, la rateizzazione sarà autorizzata dal Funzionario responsabile previa deliberazione della Giunta Municipale che ne indicherà i termini e le modalità;

Entro dieci giorni dal versamento della prima rata il contribuente dovrà far pervenire all'Ufficio Tributi la quietanza dell'avvenuto pagamento. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione e dovrà provvedere al pagamento del debito residuo entro e non oltre trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

## **ARTICOLO 10**

### **Incentivi per il personale addetto**

1. Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera p), del D. Lgs. 446/97, possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto all'ufficio tributi in corrispondenza della realizzazione di particolari programmi, progetti obiettivo o comunque risultati notevolmente superiori ai programmi affidati. Tali compensi sono definiti con la contrattazione decentrata secondo le modalità e quant'altro previsto nel contratto collettivo di lavoro (C.C.N.L.).

## **ARTICOLO 11**

### **Rendite catastali**

In caso di modifica della rendita catastale, a seguito di revisione per errato classamento, la nuova rendita ha effetto retroattivo dall'anno successivo alla data di presentazione in catasto della richiesta, se accolta.